Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
(INWIT S.p.A.)

PRINCIPI DI AUTODISCIPLINA

(MODIFICATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 GIUGNO 2025)

SOMMARIO

Articolo 1 - Principi generali pag. 3

Articolo 2 - Regole di comportamento pag. 3

Articolo 3 - Composizione del Consiglio di Amministrazione pag. 3

Articolo 4 - Ruolo del Consiglio di Amministrazione pag. 4

Articolo 5 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione pag. 4

Articolo 6 - Comitato Nomine e Remunerazione pag. 5

Articolo 7 - Comitato Controllo e i Rischi pag. 6

Articolo 8 - Comitato Parti Correlate pag. 7

Articolo 9 – Comitato Sostenibilità pag. 7

Articolo 10 – Comitato Strategie pag. 8

Articolo 11 - Collegio Sindacale pag. 8

Articolo 12 - Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi pag. 9

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Infrastrutture Wireless Italiane ("**INWIT**" o la "**Società**") aderisce al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione di tempo in tempo in vigore (di seguito, il "**Codice**").

1.2 Il presente documento integra il quadro delle regole applicabili con riferimento a compiti e funzionamento degli organi della Società. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni del Codice, oltre a quelle di legge e di Statuto vigenti.

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 Nello svolgimento della propria attività i componenti gli organi sociali si attengono al rispetto della normativa applicabile, del Codice Etico adottato dalla Società, dello Statuto e del Codice.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione individua nei *key managers*/*executive officers* dell'impresa gli esponenti del *management* rispetto ai quali trovano applicazione gli obblighi legali di informazione nei confronti del pubblico e di astensione, nei termini di legge previsti, dal compimento di operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Società.

2.3. Oltre agli obblighi normativi relativi alle informazioni privilegiate, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti nell'esercizio delle loro funzioni.

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1 La Società raccomanda che i propri azionisti esercitino i loro diritti di candidatura e di nomina dei componenti gli organi collegiali considerando le raccomandazioni del Codice, la *best practice*, e le valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale nelle rispettive relazioni.

3.2 In principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore di INWIT il ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in più di cinque società, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB, ovvero (ii) di società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ovvero (iii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa; non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiore a tre in società comprese nei predetti punti sub (i), (ii) e (iii). Qualora un Amministratore ricopra cariche in più società, facenti parte del medesimo gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

3.3 In punto di limiti al cumulo delle cariche, resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare caso per caso una diversa valutazione, tenuto conto della dimensione, dell'organizzazione, nonché dei rapporti partecipativi sussistenti fra le diverse

società. Detta valutazione sarà resa pubblica nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

4. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo d'indirizzo e supervisione strategica, perseguendo il successo sostenibile della Società. In particolare, il Consiglio di Amministrazione definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività di impresa e al perseguimento delle sue strategie e si pone quale obiettivo primario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di lungo periodo, tenendo altresì conto dei legittimi interessi degli stakeholders rilevanti e agevolando il dialogo con questi ultimi.

4.2 Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dal Codice.

5. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce un calendario annuale delle riunioni, su proposta del Presidente, con un'agenda di lungo periodo degli argomenti suscettibili di programmazione. Ferme le riunioni previste in calendario, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta lo richieda, a giudizio del Presidente, l'interesse della Società; si riunisce altresì quando il Presidente ne riceva domanda scritta da almeno un quinto dei Consiglieri o anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ai sensi di legge e di Statuto. Ogni Consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni del Consiglio; spetta al Consiglio decidere se e quando l'argomento sarà fatto oggetto di esame.

5.2 Per lo svolgimento dei suoi compiti il Presidente del Consiglio di Amministrazione si avvale dell'ausilio del Segretario del Consiglio di Amministrazione. Per il miglior funzionamento dell'organo, collabora nelle forme opportune con il *Chief Executive Officer*/Direttore Generale, il *Lead Independent Director* ove nominato, i Presidenti dei Comitati e del Collegio Sindacale.

5.3 Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta degli intervenuti, può invitare a presenziare alle riunioni *manager* della Società, ovvero altri soggetti esterni al Consiglio. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili assiste, su invito del Presidente, alle riunioni consiliari, quando nelle stesse si discutano argomenti ricompresi nell'ambito delle sue attribuzioni.

5.4 In caso d'urgenza e fatte salve le riserve di legge e Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione; degli atti compiuti e delle decisioni assunte riferisce a Consiglieri e Sindaci mediante comunicazione apposita e comunque nella prima seduta consiliare utile, motivando l'urgenza.

5.5 Il Presidente promuove l'organizzazione di incontri di Consiglieri e Sindaci con il *Chief Executive Officer/ Direttore Generale*, esponenti del *management* della Società ed esperti, per l'esame di tematiche di interesse della Società, a fini di formazione, aggiornamento o approfondimento.

5.6 Il Consiglio di Amministrazione può designare un Amministratore indipendente quale *Lead Independent Director*. Il *Lead Independent Director*, ove nominato, funge da punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori indipendenti e in genere degli Amministratori non esecutivi; egli ha facoltà di convocare apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione di temi di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell'impresa, con possibilità di invitare ai lavori esponenti del *management* della Società.

5.7 Il Consiglio di Amministrazione, di regola, si organizza mediante la costituzione di comitati interni stabili o costituiti per specifiche operazioni o tipologie di operazioni; il Comitato Parti Correlate è costituito in conformità al Regolamento CONSOB n. 17221/2010, come successivamente aggiornato (di seguito, "Regolamento CONSOB") e in relazione al quale si rimanda alla procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società (di seguito, "Procedura OPC").

5.8 Fatta eccezione per il Comitato PartiCcorrelate, i comitati interni non dispongono di attribuzioni esclusive, ma - là dove ne viene previsto l'intervento da parte del Codice o del presente documento - il Consiglio di Amministrazione motiva l'eventuale assunzione delle proprie determinazioni in assenza di preventiva loro proposta e/o istruttoria.

5.9 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre l'applicazione volontaria di presidi aggiuntivi, anche in termini di processo istruttorio affidato ai comitati interni, a operazioni rispetto alle quali ritenga opportuno un rafforzamento dell'ordinario iter decisionale.

6. COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE

6.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce un Comitato Nomine e Remunerazione, composto in conformità alle previsioni del Codice.

6.2 Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle singole riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer*/ Direttore Generale e, informandone questi ultimi, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

6.3 Fermi i compiti a esso attribuiti dal Codice, il Comitato:

- formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito al piano di successione del *Chief Executive Officer* qualora questo sia adottato dal Consiglio di Amministrazione e monitora l'aggiornamento delle tavole di rimpiazzo del *management* aziendale;
- definisce modalità e tempi di effettuazione della valutazione annuale del Consiglio di

Amministrazione;

- propone i criteri di riparto del compenso complessivo annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero Consiglio;
- formula proposte in materia di piani di incentivazione e remunerazione del *top management*;
- svolge gli ulteriori compiti a esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 Le modalità di funzionamento del Comitato (ivi incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni, le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, i relativi termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e completezza dei flussi informativi) e le prerogative allo stesso riconosciute sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel quale si richiamano le disposizioni del Codice.

7. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

7.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce un Comitato Controllo e Rischi, in conformità alle previsioni del Codice.

7.2 Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle singole riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer*/ Direttore Generale e, informandone questi ultimi, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

Ove ritenuto opportuno in relazione alle tematiche da trattare, il Comitato e il Collegio Sindacale si riuniscono congiuntamente e, in ogni caso, si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

7.3 Fermi i compiti e le attribuzioni a esso conferiti dal Codice, il Comitato:

- monitora l'osservanza delle regole di *corporate governance* aziendali, nonché l'evoluzione normativa e delle *best practices* in materia, anche ai fini di proposta di aggiornamento delle regole e delle prassi interne della Società;
- istruisce la comunicazione finanziaria e non finanziaria di periodo, in vista dell'esame da parte del *plenum* consiliare;
- svolge gli ulteriori compiti a esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 Le modalità di funzionamento del Comitato (ivi incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni, le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, i relativi termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e completezza dei flussi informativi) e le prerogative allo stesso riconosciute sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel quale si richiamano le disposizioni del Codice.

8. COMITATO PARTI CORRELATE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce un Comitato Parti Correlate, in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB. Le funzioni del Comitato Parti Correlate possono essere svolte da uno degli altri comitati già costituiti al proprio interno, a condizione che vengano rispettati i requisiti di composizione previsti dal Regolamento CONSOB e dalla Procedura OPC.

8.2 Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle singole riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer*/ Direttore Generale e, informandone questi ultimi,, gli esponenti delle funzioni aziendali responsabili delle operazioni con parti correlate; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

8.3 Il Comitato svolge i compiti e le attribuzioni stabilite dal Regolamento CONSOB e dall'apposita Procedura OPC, nonché gli ulteriori compiti a esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l'esame delle Operazioni con Clienti Rilevanti ai sensi della relativa Procedura.

8.4 Le modalità di funzionamento del Comitato (ivi incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni, le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, i relativi termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e completezza dei flussi informativi) e le prerogative allo stesso riconosciute sono disciplinate, oltre che dalla Procedura OPC, da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CONSOB.

9. COMITATO SOSTENIBILITA'

9.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce, ove ritenuto opportuno, un Comitato Sostenibilità composto da amministratori non esecutivi di cui almeno un terzo indipendenti con competenze adeguate in relazione ai compiti che sono chiamati a svolgere, quali ad esempio in materia di *corporate sustainability*, tecnologia, strategie organizzative e *corporate finance*.

9.2 Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle singole riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer*/Direttore Generale e, informandone questi ultimi, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

9.3 Il Comitato:

- monitora l'osservanza delle regole di *corporate social responsibility* aziendali, nonché l'evoluzione normativa e delle *best practices* nazionali e internazionali in materia;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle strategie di sostenibilità e sul piano di sostenibilità, monitorandone l'attuazione sulla base degli obiettivi stabiliti nel piano stesso e ne valuta l'aggiornamento alla fine di ogni esercizio;
- monitora la coerenza degli obiettivi e della gestione di Inwit a criteri di sostenibilità ambientale,

sociale e aziendale (ESG), nonché le iniziative di finanza sostenibile, la collocazione della Società negli indici etici di sostenibilità e le strategie *non profit* della Società.

9.4 Le modalità di funzionamento del Comitato (ivi incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni, le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, i relativi termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e completezza dei flussi informativi) e le prerogative allo stesso riconosciute sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

10. COMITATO STRATEGIE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce, ove ritenuto opportuno, un Comitato Strategie composto in maggioranza da amministratori non esecutivi di cui almeno uno indipendente.

10.2 Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle singole riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Chief Executive Officer*/Direttore Generale e, informandone questi ultimi, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.

10.3 Il Comitato Strategie ha il compito di supportare l'Organo Amministrativo sulle decisioni strategiche e sulle politiche di sviluppo di business della Società e delle sue controllate. In tale ambito il Comitato:

- esamina gli scenari e le linee guida per la predisposizione del piano strategico, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine;
- supporta il Consiglio di Amministrazione in materie di rilevanza strategica, con particolare riferimento agli sviluppi in aree di business diverse dal core business;
- valuta la congruità strategica delle scelte di business e dei programmi di investimento di lungo termine.

10.4 Le modalità di funzionamento del Comitato (ivi incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni, le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, i relativi termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e completezza dei flussi informativi) e le prerogative allo stesso riconosciute sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

11. COLLEGIO SINDACALE

11.1 Il Collegio Sindacale svolge le attività a esso affidate dalla normativa anche regolamentare applicabile.

11.2 Fermi i poteri e le facoltà attribuiti ai Sindaci dalla legge, la Società mette a disposizione del Collegio Sindacale apposite strutture interne con funzioni di supporto, la possibilità di chiedere

alla Funzione *Internal Audit* e alla Funzione *Legal & Corporate Affairs* di INWIT – che presidia anche le tematiche di *compliance* e regolatorie - lo svolgimento di specifiche verifiche e l'accesso a consulenti esterni di sua scelta.

11.3 Il Collegio Sindacale si dota di una procedura disciplinante la ricezione, la conservazione e il trattamento di segnalazioni, esposti e denunce, anche da parte dei dipendenti e in forma anonima.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

12.1 Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ("SCIGR") si articola e opera secondo i principi e i criteri del Codice. Esso è parte integrante del generale assetto organizzativo della Società e contempla una pluralità di attori, che agiscono in modo coordinato in funzione delle responsabilità rispettivamente (i) di indirizzo e valutazione strategica del Consiglio di Amministrazione(ii) di presidio e gestione del *Chief Executive Officer* ove nominato o, in sua assenza, del Direttore Generale, (iii) di monitoraggio e supporto al Consiglio di Amministrazione del Comitato Controllo e Rischi, (iv) di vigilanza del Collegio Sindacale, (v) di verifica del responsabile della Funzione *Internal Audit* e (vi) di supporto delle altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. L'identificazione dei rischi e dei controlli di primo e secondo livello e l'istituzione e mantenimento del sistema sono affidati al *Chief Executive Officer* ove nominato o, in sua assenza, al Direttore Generale, nonché al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società per il proprio ambito di competenza.

12.3 L'adeguatezza e l'efficacia dell'esercizio delle attribuzioni così conferite, degli assetti organizzativi e dei processi operativi rilevanti sono monitorate per il tramite del Comitato Controllo e Rischi e fatte oggetto di valutazione del Consiglio di Amministrazione almeno annuale, in sede di relazione sul governo societario. Più in generale il Comitato Controllo e Rischi assicura al Consiglio un generale supporto istruttorio in materia, relazionandosi con i principali attori di livello manageriale, la Funzione *Internal Audit*, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, il revisore legale e il Collegio Sindacale.

12.4 INWIT – in forza di specifico contratto, soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società – si può avvalere in tutto o in parte di fornitori esterni per lo svolgimento delle attività di controllo di secondo e terzo livello.